




Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Servizi per l'Edilizia

Direzione di Settore



Sostenibilità
è Bologna

Oggetto: prime indicazioni operative per le opere realizzate in difformità dai titoli abilitativi prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico.

Nel merito della tematica del vincolo sopravvenuto, e della necessità di sanatoria paesaggistica di interventi edilizi-urbanistici realizzati prima dell'imposizione del vincolo paesaggistico, si ritiene di adeguarsi alla nota trasmessa dall'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni Culturali in data 27 aprile 2016.

Che nello specifico individua come: *...“l'unico canone di legge al riguardo utile è evidentemente costituito dall'ordinario procedimento delineato dall'art. 146 del Codice (esclusi il divieto di sanatoria ex post stabilito dal comma 4, che come detto, vale solo per le violazioni paesaggistiche e non può trovare applicazione in un caso di insussistenza dell'illecito paesaggistico)”*.

Ciò anche in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa che ha affermato che il divieto di autorizzazione paesaggistica ex post non opera per interventi realizzati anteriormente all'entrata in vigore del vincolo e che pertanto in tali casi l'intervento debba essere sottoposto alla Soprintendenza per l'espressione del parere vincolante sulla sua compatibilità paesaggistica.

Pertanto:

- *non sussistendo un illecito paesaggistico, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 146, comma 4, e 167 del codice, né dei limiti di ammissibilità della procedura di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell'art. 167, applicabili ai soli casi di sanatoria di illeciti paesaggistici;*
- *non ricorre, pertanto, in una tale vicenda giuridica, l'ipotesi di divieto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in quanto il caso in esame non ricade sotto il divieto di sanatoria (art. 146, comma 4, e art. 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio);*
- *la cosiddetta "doppia conformità" richiesta dall'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 impone che l'intervento edilizio - originariamente lecito dal punto di vista della normativa paesaggistica - dovendo essere conforme anche alla disciplina urbanistica ed edilizia, nonché paesaggistica vigenti al momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovrà essere sottoposto, comunque, alla verifica di compatibilità paesaggistica, ma secondo le modalità e con la disciplina dell'art. 146 del codice.*

Le richieste di esame ex post delle opere realizzate prima dell'imposizione del vincolo dovranno essere presentate all'Ufficio Tutela del Paesaggio tramite Scrivania del Professionista seguendo il percorso: *Inviare nuove pratiche e documenti - Nuova pratica - Paesaggistica - tipo pratica Richiesta autorizzazione paesaggistica a sanatoria art 146 Dlgs 42/04* - con l'apposita domanda redatta sul modulo predisposto (Domanda di autorizzazione paesaggistica postuma). Dovrà inoltre essere obbligatoriamente allegata documentazione probante sulla datazione delle opere, quale ad esempio: catasto di primo impianto, licenze, fotografie, relazione storico-morfologica ecc...

Bologna 21 luglio 2016

Il Direttore
Dott. Andrea Minghetti